

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 456)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1959

Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo è sentita, ed invocata da più parti, la necessità di dare un organico ed armonico assetto ad alcuni Servizi che furono affidati nell'immediato dopoguerra alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non rientrando, per la loro particolare natura, nelle peculiari funzioni di questa. A più riprese è stata, perciò, variamente considerata anche l'opportunità di assegnare questi Servizi a quelli dei Ministeri già esistenti, che avessero, per le loro funzioni istituzionali, una maggiore affinità con i Servizi stessi; ma miglior partito appare quello di procedere a raggruppare in maniera organica ed unitaria quelle attività che nella vita moderna vanno assumendo importanti posizioni sia sotto il profilo culturale, artistico e spettacolare, sia sotto l'aspetto economico.

Turismo e Spettacolo presentano connessioni ed intime affinità con rapporti di in-

fluenza reciproca che non possono essere sottratti, e che comportano un'unitaria visione di molti problemi comuni ed un'organica loro soluzione. Ond'è opportuno che queste due attività, nel superiore interesse pubblico, confluiscono in un unico organo che possa provvedere appunto a quel coordinamento con un'impostazione, anche dal punto di vista della funzionalità amministrativa, che tenga il dovuto conto delle particolarità tutt'affatto proprie dei Servizi di cui trattasi.

Che poi l'importanza, in campo nazionale, e più ancora internazionale, di queste attività postuli la costituzione di un apposito Ministero, appare fuori dubbio.

Il turismo ha assunto ormai un'importanza basilare nella vita italiana. Il suo apporto economico in continua espansione costituisce elemento determinante per l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, specialmente in un periodo, come quello attuale, di gravi cri-

si di noli e di modificazione sostanziale nella struttura della nostra emigrazione, cui si aggiungono le notevoli difficoltà di ordine valutario che permangono in molti Paesi, tali da incidere sulle rimesse degli emigranti.

Ma il turismo non può nè deve essere considerato soltanto sotto l'aspetto economico e valutario; giacchè non può essere sottaciuta la sua rilevanza sociale e culturale e, si deve aggiungere, politica. Il turismo non è soltanto il modo migliore per far conoscere ed ammirare all'estero l'arte, la cultura, le bellezze d'Italia; ma attraverso esso si rinsaldano e si allacciano rapporti di buon vicinato e di amicizia con il contatto diretto ed immediato dei popoli, specie ora che sempre più si va diffondendo il turismo di massa, non più ristretto ad una particolare cerchia di persone o ad un determinato ceto sociale; e sono proprio questi i rapporti di amicizia e di buon vicinato più saldi e duraturi, anche ai fini di una generale pacifica convivenza, e, dunque, della pace fra i popoli.

Di qui la necessità di una vera e propria « politica » del turismo in Italia e, prima ancora, all'estero; politica ad attuare la quale varrà anzitutto quella disciplina organica di tutta la materia e di tutti i settori, cui il costituendo Ministero dovrà provvedere senza indugio, in adempimento anche dei voti unanimemente formulati da entrambi i rami del Parlamento, quando si discusse la legge 4 marzo 1958, n. 174. Disciplina organica che dovrà investire così gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione diretta ed indiretta come quelli che in loco svolgono attività in questo campo: si che, doverosamente rispettando le autonomie dei singoli Enti, possa essere attuato quel pur necessario coordinamento che venga a dare un indirizzo proprio a questa attività con il temperamento delle varie esigenze che si manifestano nel settore, nel superiore interesse della collettività.

Sarà in tal modo maggiormente possibile svolgere un'utile attività di propulsione in tutto il settore; non mancando di rivolgere attente cure anche al turismo interno, che costituisce anch'esso un mezzo di progresso sociale e per la migliore affermazione della

personalità del cittadino e della coscienza civica.

Si è già accennato ai rapporti che reciprocamente legano il turismo allo spettacolo: anche a questo — mezzo potente e non sostituibile di formazione culturale e artistica — saranno dedicate attente cure ed ogni interessamento per il suo sviluppo e per facilitare le attività di quanti ad esso dedicano le loro energie e ne traggono ragione di lavoro.

Strettamente collegate con le altre due attività di cui si è parlato, è per certo lo sport: onde si giustifica appieno il trasferimento al costituendo Ministero dei poteri attualmente spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul Comitato olimpico nazionale italiano; trasferimento che non importa modificazione alcuna alle norme vigenti; l'autonomia istituzionale e funzionale del C.O.N.I., per quanto riguarda la disciplina delle attività sportive, rimane immutata, salvo il passaggio al nuovo Ministero dei poteri di vigilanza.

Ispirato alle suddette finalità e volto alla concreta attuazione di uno dei punti del programma governativo, l'unito disegno di legge prevede all'articolo 1 l'istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, ed all'articolo 2 la devoluzione al predetto Ministero delle attribuzioni del Commissariato per il turismo e della Direzione generale dello spettacolo, che vengono soppressi, nonchè delle attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del C.O.N.I.

Tenuto conto degli sviluppi e dei conseguenti riflessi economici che il turismo può e deve avere nel Mezzogiorno, nonchè della attività dalla Cassa del Mezzogiorno svolta nel settore turistico, si è poi stabilito che il Ministro per il turismo faccia parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

L'articolo 3 riguarda la struttura del nuovo Ministero: vengono istituite due Direzioni generali (peraltro in atto già esistenti): del Turismo e dello Spettacolo, e ad esse si aggiunge un Ispettorato degli affari generali e del Personale, che risponde ad una impre-

scindibile esigenza organizzativa, comune ad ogni Ministero.

Lo stesso articolo 3 prevede, inoltre, come di norma, l'istituzione presso il nuovo Ministero, della Ragioneria centrale, dipendente dal Ministero del tesoro.

Si è poi (articolo 4), con l'occasione, ravvisata l'opportunità di sancire che rimangano nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, i quali non soltanto hanno fra loro rapporti di evidente connessione, ma adempiono a funzioni di carattere del tutto particolare, che ne giustificano il mantenimento presso la Presidenza del Consiglio, a norma del decreto istitutivo 8 aprile 1948, numero 274.

Gli articoli 5-6 e 8 riguardano il personale: si è disposto innanzitutto (articolo 5) il trasferimento al nuovo Ministero di tutto il personale di ruolo organico, dei ruoli ad esaurimento, dei ruoli aggiunti e non di ruolo in servizio presso la Direzione generale del turismo e i servizi dello spettacolo, delle informazioni e della Proprietà letteraria.

Si è poi prevista (articolo 6) una delega al Governo per la formazione dei ruoli organici sia del nuovo Ministero che del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria: trattasi di materia squisitamente tecnica ed opportuno appare regolarla

con norme delegate, secondo un principio già adottato quando si istituì, con la legge 13 maggio 1958, n. 296, il Ministero della sanità. L'istituzione dei ruoli da effettuare nei limiti della consistenza numerica complessiva del personale indicato negli articoli 4 e 5, sarà informata al criterio di una concreta ed efficiente rispondenza alle effettive esigenze dei Servizi istituzionali, e si terrà conto, ovviamente, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai singoli dipendenti.

Sempre in materia di personale, con l'articolo 8 si dispone che, fino a quando non si sarà addivenuti alla formazione dei nuovi ruoli, alle esigenze funzionali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della Proprietà letteraria, si provvederà mediante « comando » di parte del personale trasferito al nuovo Ministero, senza, in tal modo, alterare la situazione in atto.

Con l'articolo 7 si demanda al Governo di provvedere al riordinamento degli organi che operano nel campo del turismo, giusta le esigenze più volte manifestate e delle quali si è già fatto cenno, e secondo il principio di un efficace coordinamento delle attività nel rispetto delle autonomie degli Enti.

L'articolo 9 non ha bisogno di particolare illustrazione: giova soltanto sottolineare che la istituzione del Ministero non comporta aumento delle spese già stanziare in bilancio,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Art. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato dalla legge 15 novembre 1952, n. 1792, sono soppressi e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Al predetto Ministero sono inoltre devolute le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del C.O.N.I.

Il Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport è membro del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Presso il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport sono istituite:

- 1) la Direzione generale del turismo;
- 2) la Direzione generale dello spettacolo;
- 3) l'Ispettorato degli affari generali e del personale.

È altresì istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il Servizio delle Informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituiti dal decreto legislativo 8

aprile 1948, n. 274, rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

I ruoli organici del personale di cui alle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ed i relativi posti aggiunti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono trasferiti al Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Sono trasferiti al predetto Ministero anche i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 8, secondo comma, dello stesso decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, i ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il personale non di ruolo.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, nonché per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 4, nei limiti della consistenza numerica complessiva del personale indicato negli articoli 4 e 5.

Con la istituzione di tali ruoli saranno soppressi quelli indicati nell'articolo 5, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi sarà inquadrato nei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, con assegnazione a carriera ed a qualifica

pari a quelle annesse alla posizione gerarchica da esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata.

Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la ripartizione, tra il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 4, del personale di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonchè per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti.

Per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali, che risultino eventualmente disponibili dopo l'inquadramento anzidetto, potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di contemperare le esigenze di autonomia dei singoli Enti con la necessità di assicurare il più efficiente coordinamento della loro attività, nell'interesse dello Stato.

Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei ministri.

Disposizioni transitorie

Art. 8.

Fino a quando non sarà provveduto alla attuazione dei nuovi ruoli previsti dal precedente articolo 6, al Servizio delle informazioni e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica sarà addetto, in posizione di comando, personale del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto parteciperanno i capi del Servizio e dell'Ufficio sopra indicati.

Art. 9.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport ed al conseguimento delle sue finalità istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alle sottorubriche « Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » e « Commissariato per il turismo », esclusi quelli da destinare ai servizi « Informazioni e proprietà intellettuale » i quali — con decreto del Ministro per il tesoro — saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello stesso stato di previsione.